SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 maggio 1995, n. 203.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport . . . . Pag. 4

LEGGE 30 maggio 1995, n. 204.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti . . . . Pag. 19

DECRETO-LEGGE 30 maggio 1995, n. 205.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto . . . . Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 maggio 1995.

Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia . . . . Pag. 22

Ministero delle finanze

DECRETO 25 maggio 1995.

Approvazione del modello per la sanatoria delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto . . . . Pag. 23

DECRETO 30 marzo 1995.

Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti per ciascuna dichiarazione . . . . Pag. 30

Ministero del tesoro

DECRETO 22 maggio 1995.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 24 gennaio 1994, emessi per 744.285.000 ECU . . . . Pag. 33

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 12 maggio 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi». Pag. 34

DECRETO 12 maggio 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Scavigna» . . . Pag. 34

Ministro per la funzione pubblica

ORDINANZA 29 maggio 1995.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1994-1995 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/1995) . . . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valgoglio dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/65089) . . . . Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto da parte del consorzio Alpe Vamlera. (Deliberazione n. V/65090) . . . . Pag. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato esistente in località Pianello da parte del sig. Pinoli Gianpiero ed altri. (Deliberazione n. V/65091) . . . . Pag. 43

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» . . . . Pag. 44

Testo del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1995, n. 204, recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti» . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto» . . . . Pag. 59

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifica di autorizzazioni già concesse). Pag. 59

Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Pag. 59

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 60

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 29 maggio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 60

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: *«Curriculum»* di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 60

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Provvedimenti concernenti concessioni minerarie . Pag. 61

Indicazione di un ulteriore elenco di norme tecniche valide ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza di impiego del gas combustibile . . . . . . Pag. 61

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 61

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi» e proposta del relativo disciplinare di produzione. Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1995) . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — degli identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai «Ministeri» di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordati: *a)* il 10 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, CISL-Statali, UIL-Statali; *b)* il 14 febbraio 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISAL, CISNAL, USPPI e l'organizzazione sindacale CISAL/FAS; *c)* il 16 febbraio 1995 tra l'ARAN e la confederazione sindacale CIDA.

Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri ed atti allegati.

95A2986

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1994.

Rideterminazione dei contributi minimi da conservare per i servizi indispensabili nelle materie di competenza statale delegate o attribuite dallo Stato.

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1994.

Rideterminazione dei parametri per miliardo della quota dei contributi ordinari 1994 e 1995 spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni da ripartire con parametri obiettivi agli stessi enti.

95A2166-95A2167

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **11:***

Cassa di risparmio in Bologna, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 14 aprile 1995.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1995.

C.M.P. - Costruzioni meccaniche Pomponesco, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 1° maggio 1995.

IRI - Istituto per la ricostruzione industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1995.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 maggio 1995, n. 203.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29.

Art. 2.

1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;

f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera *a)*;

h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera *c)*, il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo).* - 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.

2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonchè alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.

4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.

5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al

Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.

9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport).* – 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le com-

petenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;

i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonchè quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo)* – 1. In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si procede a:

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;

b) il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;

c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.

3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei *film* e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei *film* in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega

del Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del *film* in lingua tedesca e in lingua francese.

4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e *film* prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.

5. I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e *film* prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonchè di adeguamento del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonchè le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.

7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonchè da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: "di voti" sono sostituite dalle seguenti: "dei componenti". A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonchè a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;

b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;

c) attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonchè per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;

d) previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.

11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.

12. Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei ministri).* — 1. Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *(Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria).* – 1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonchè del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Adeguamento della legislazione in materia alberghiera).* 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle

disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:

a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;

b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;

c) la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.

2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti".

3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni".

4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi in-

formatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno"».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Agevolazioni per le attività di spettacolo*). – 1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.

3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni particolari*). – 1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

"6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b)*, sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto".

2. L'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per '*film* lungometraggio di produzione nazionale' si intende il *film* di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con *troupe* italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), due delle componenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), tre delle componenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), e due delle componenti di cui alle lettere *o*), *p*) e *q*) del medesimo comma".

3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: "a decorrere dal 1° febbraio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 1997".

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purchè sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.

5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o

spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.

6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro – Sezione per il credito cinematografico e teatrale Spa.

7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i *film* per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i *film* per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994".

8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata" sono inserite le seguenti: "nell'esercizio finanziario 1995-1996".

9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo".

10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativa-

mente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento - con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo".

11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.

12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal *film* al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del *film* e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.".

13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".

14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.

15. Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette

alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).* - 1. Al comma 2 dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato".

2. Il comma 3 dell'articolo 17-*ter* del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:

"3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione"».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Promozione del turismo giovanile).* - 1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 44. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 27 giugno 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1581):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 1° aprile 1995.

Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Pubblica istruzione) e 10ª (Industria), in sede referente, il 3 aprile 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 11 e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª il 27 aprile; 3 e 9 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 10 maggio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2516):

Assegnato alle commisioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive), in sede referente, l'11 maggio 1995, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e X il 16, 17 e 18 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 24 maggio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1581/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Pubblica istruzione) e 10ª (Industria), in sede referente, il 24 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 7ª e 10ª il 24 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 25 maggio 1995.

95G0251

LEGGE 30 maggio 1995, n. 204.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed in rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° APRILE 1995, N. 98.

All'articolo 6:

al comma 5, capoverso 2, le parole: «dalla valutazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «dallo studio»;

al comma 6, capoverso 2, le parole: «deve essere allegato lo studio di impatto ambientale» *sono sostituite dalle seguenti:* «devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4"».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regola-

mento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella *Gazzetta Ufficiale*».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo*). — 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza».

All'articolo 13, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 1995».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 27 giugno 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1582):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (CARAVALE) il 1° aprile 1995.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 3 aprile 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 aprile 1995.

Esaminato dall'8ª commissione il 26 e il 27 aprile, e il 3 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 10 maggio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2527):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 15 maggio 1995, con pareri delle commissioni I, V, VIII, X, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 maggio 1995.

Esaminato dalla IX commissione il 17 maggio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 24 maggio 1995.

95G0252

DECRETO-LEGGE 30 maggio 1995, n. 205.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Interpretazione autentica della legge 8 agosto 1991, n. 264, e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11, le attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, svolte dalle associazioni degli autotrasportatori.

2. È differito al 1° ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, che ha emanato il regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli.

Art. 3.

Proroga della legge 5 febbraio 1992, n. 68

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a complessive lire 74 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi per il 1996 ed a lire 41 miliardi per il 1997, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 4.

Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle aziende di appartenenza dai lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I programmi, che definiscono, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, le graduatorie per l'accesso al pensionamento anticipato, sono predisposti tenendo conto della quota delle disponibilità di cui al comma 6, che sarà assegnata a ciascuna azienda, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del rapporto tra la consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre 1994 ed il totale degli iscritti al Fondo alla medesima data e sono inviati al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 30 settembre 1995. Per il triennio le aziende potranno effettuare assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento esclusivamente per specifiche esigenze organizzative di servizio e di esercizio, a seguito di presentazione di apposita e idonea documentazione agli organi vigilanti e previa autorizzazione da parte degli stessi.

3. In caso di effettive eccedenze strutturali, rilevate d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, le aziende possono presentare i programmi di prepensionamento entro il 31 luglio 1995. Tali programmi sono approvati con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, nel quale è disposta, per ciascuna azienda interessata, l'utilizzazione anticipata della quota di risorse di cui al comma 2. Le predette aziende per il triennio 1995-1997 non potranno procedere ad assunzioni per le posizioni lavorative rese libere dal programma di prepensionamento.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Con il predetto decreto, al fine di assicurare nel triennio 1995-1997 l'eliminazione degli esuberi strutturali sarà disposta, in favore delle aziende di cui al comma 3, l'utilizzazione delle risorse eventualmente non impegnate in relazione al numero dei soggetti selezionati per il pensionamento anticipato. In caso di mancanza o di insufficienza di tali risorse, con il medesimo decreto i programmi di cui ai commi 1 e 2 saranno rimodulati con criteri di proporzionalità, previa verifica con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore. Per i pensionamenti anticipati realizzati con riferimento alle predette risorse aggiuntive il contributo di cui al comma 5 a carico delle aziende di cui al comma 3 è elevato al 25%.

5. Agli enti proprietari è fatto carico, per ciascun dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato, di un contributo pari al 20% degli oneri complessivi derivanti dalla anticipazione della pensione medesima, fermo restando quanto disposto al comma 4.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1995, di lire 274 miliardi per l'anno 1996 e di lire 265 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le somme non impegnate in ciascun esercizio lo saranno in quello successivo. Gli oneri a carico dei bilanci aziendali derivanti dai contributi previsti nel presente articolo non concorrono alla determinazione del rapporto tra proventi e costi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 maggio 1995.

Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 499, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha disposto, tra l'altro, la trasformazione dell'ente pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, in società per azioni, I.N.A. S.p.a. e l'attribuzione alla stessa società, a titolo di concessione, delle funzioni a carattere «pubblicistico», già esercitate in forza di leggi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto 22 giugno 1993, n. 346, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Visto l'atto stipulato in data 24 settembre 1993, con il quale, in esecuzione della delibera assembleare straordinaria degli azionisti dell'I.N.A. S.p.a., si è provveduto alla scissione delle attività e delle funzioni di interesse pubblico già facenti capo all'ente di diritto pubblico Istituto nazionale delle assicurazioni, ora attribuite alla Concessione servizi assicurativi pubblici - Consap - S.p.a.;

Visto il disciplinare della concessione alla predetta Consap S.p.a. della gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, approvato con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1994;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme riguardanti la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e d'interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1994, con la quale la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap - S.p.a., ha espresso il proprio parere sulle designazioni di imprese di assicurazione di cui trattasi;

Decreta:

A norma dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, sono designate per la liquidazione agli aventi diritto delle somme loro dovute per i sinistri di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le seguenti imprese:

La Fondiaria assicurazioni S.p.a. per le regioni Toscana e Umbria;

Assicurazioni generali S.p.a. per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Campania;

Lloyd italico assicurazioni S.p.a. per la regione Liguria;

Navale assicurazioni S.p.a. per la regione Calabria;

Riunione adriatica di sicurtà S.p.a. per le regioni Marche, Basilicata e Puglia;

SAI - Società assicuratrice industriale S.p.a. per le regioni Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise e Sicilia nonché per il territorio della Repubblica di San Marino;

Sara Assicurazioni S.p.a. assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia per la regione Lazio;

Società reale mutua di assicurazioni per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

Toro assicurazioni S.p.a. per la regione Sardegna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1995

Il Ministro: CLÒ

95A3000

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 1995.

Approvazione del modello per la sanatoria delle violazioni formali in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, introdotto dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85, che prevede la sanatoria per determinate irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA, mediante la presentazione di apposita istanza all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il comma 1 del suddetto art. 19-*bis*, in base al quale le istanze devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Considerato che occorre approvare i modelli da utilizzare per le suddette istanze e le relative istruzioni per la compilazione;

Considerato che con lo stesso decreto occorre stabilire le modalità di trasmissione di uno degli esemplari all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle istanze, in modo che sia assicurata la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modello

È approvato l'annesso modello di istanza per la definizione delle violazioni previste nel citato art. 19-*bis* nonché le istruzioni per la compilazione del modello medesimo (allegato 1). Il modello è prodotto in quattro esemplari identici. L'esemplare per l'ufficio imposte dirette deve essere presentato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto unitamente all'esemplare ad esso riservato e a quello per il servizio meccanografico.

Art. 2.

Compiti degli uffici

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono alla protocollazione e separazione in pacchi dei modelli ricevuti, e alla trasmissione, entro centoventi giorni dalla ricezione, ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette degli esemplari ad essi riservati.

Art. 3.

Modelli meccanografici

È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 da utilizzare per la compilazione meccanografica.

Il modello di cui al comma precedente va riprodotto su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola. Sul bordo del modello stesso deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione gli esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

Il modello di cui al primo comma deve presentare le seguenti caratteristiche:

stampa monocromatica utilizzando il colore azzurro o nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle del modello edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

Sul modello predisposto ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

MOD IVA 27/95

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 19 bis, D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85

ALL'UFFICIO IVA DI ____________ ALL'UFFICIO II.DD. DI ____________

Il sottoscritto

CONTRIBUENTE (compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO) — SESSO M F — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA			PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	C.A.P.	COMUNE	PROV.
RAPPRESENTANTE (compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME		
DOMICILIO FISCALE. VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	CAP	COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per l'estinzione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
numero di annualità				**IMPORTO TOTALE**	.000

Dichiara che tale somma viene versata:

(A) ☐ in unica soluzione;

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (GIORNO MESE ANNO)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

oppure, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire

(B) ☐ in quattro rate costanti con applicazione degli interessi nella misura del dieci per cento annuo.

Data ____________

Firma leggibile ____________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

ATTENZIONE: apporre data e firma anche sull'esemplare per l'Ufficio II.DD.

per l'ufficio IVA

MOD IVA 27/95

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 19 bis, D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85

ALL'UFFICIO IVA DI ____________ ALL'UFFICIO II.DD. DI ____________

Il sottoscritto

CONTRIBUENTE (compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA 1 ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO)	SESSO M F	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.
RAPPRESENTANTE (compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME		
DOMICILIO FISCALE. VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC	C.A.P	COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per l'estinzione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
numero di annualità				**IMPORTO TOTALE**	.000

Dichiara che tale somma viene versata:
(A) ☐ in unica soluzione;

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (GIORNO MESE ANNO)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

oppure, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire
(B) ☐ in quattro rate costanti con applicazione degli interessi nella misura del dieci per cento annuo.

Data ____________

Firma leggibile ____________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

per l'ufficio II.DD.

MOD. IVA 27/95

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 19 bis, D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85

ALL'UFFICIO IVA DI ____________________ ALL'UFFICIO II.DD. DI ____________________

Il sottoscritto

CONTRIBUENTE (compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA 1 ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO)	SESSO M F	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.
RAPPRESENTANTE (compilare solo se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME		
DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per l'estinzione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
numero di annualità			**IMPORTO TOTALE**		.000

Dichiara che tale somma viene versata:

(A) ☐ in unica soluzione;

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (GIORNO, MESE, ANNO)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	.000			

oppure, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire

(B) ☐ in quattro rate costanti con applicazione degli interessi nella misura del dieci per cento annuo.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
Data di presentazione	Sottoscrizione
GIORNO MESE ANNO	In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S ☐

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO	
	ESTREMI DI PROTOCOLLO

per il Servizio meccanografico

TABELLA N. 1 - CODICI DEGLI UFFICI I.V.A.

Cod	Ufficio
001	Torino
002	Vercelli
003	Novara
004	Cuneo
005	Asti
006	Alessandria
007	Aosta
008	Imperia
009	Savona
010	**Genova (1° Ufficio)**
011	La Spezia
012	Varese
013	Como
014	Sondrio
015	**Milano (1° Ufficio)**
016	Bergamo
017	**Brescia (1° Ufficio)**
018	Pavia
019	Cremona
020	Mantova
021	Bolzano
022	Trento
023	Verona
024	Vicenza
025	Belluno
026	Treviso
027	Venezia
028	Padova
029	Rovigo
030	Udine
031	Gorizia
032	Trieste
033	Piacenza
034	Parma
035	Reggio Emilia
036	Modena
037	**Bologna (1° Ufficio)**
038	Ferrara
039	Ravenna
040	Forlì
041	Pesaro
042	Ancona
043	Macerata
044	Ascoli Piceno
045	Massa Carrara
046	Lucca
047	Pistoia
048	**Firenze (1° Ufficio)**
049	Livorno
050	Pisa
051	Arezzo
052	Siena
053	Grosseto
054	Perugia
055	Terni
056	Viterbo
057	Rieti
058	**Roma (1° Ufficio)**
059	Latina
060	Frosinone
061	Caserta
062	Benevento
063	**Napoli (1° Ufficio)**
064	Avellino
065	Salerno
066	L'Aquila
067	Teramo
068	Pescara
069	Chieti
070	Campobasso
071	Foggia
072	Bari
073	Taranto
074	Brindisi
075	Lecce
076	Potenza
077	Matera
078	Cosenza
079	Catanzaro
080	Reggio Calabria
081	Trapani
082	Palermo
083	Messina
084	Agrigento
085	Caltanissetta
086	Enna
087	Catania
088	Ragusa
089	Siracusa
090	Sassari
091	Nuoro
092	Cagliari
093	Pordenone
094	Isernia
095	Oristano
096	**Monza (2° Ufficio di Milano)**
097	**Prato (2° Ufficio di Firenze)**
098	**Brescia (2° Ufficio)**
099	**Chiavari (2° Ufficio di Genova)**
100	**Roma (2° Ufficio)**
120	**Bologna (2° Ufficio)**
121	**Napoli (2° Ufficio)**

TABELLA N. 2 - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali gestite in forma di società
29) GEIE - Gruppi europei di interesse economico

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA N. 3 - CODICE DI CARICA

1 Rappresentante legale o negoziale

2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)

3 Curatore fallimentare

4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa)

5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata)

6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)

7 Eredi del contribuente

8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

9 Società beneficiaria (scissione) ovvero Società incorporante

MOD IVA 27/95

MINISTERO DELLE FINANZE

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 19 bis, D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85

ALL'UFFICIO IVA DI ______________ **ALL'UFFICIO II.DD. DI** ______________

Il sottoscritto

CONTRIBUENTE (compilare sempre)	CODICE FISCALE	NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA ☐	NUMERO DI PARTITA IVA
PERSONA FISICA			
COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA (GIORNO, MESE, ANNO) — SESSO [M] [F] — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA			PROV.
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.
RAPPRESENTANTE (compilare se diverso dal contribuente)	CODICE FISCALE	CODICE CARICA	
COGNOME (ovvero DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE)	NOME		
DOMICILIO FISCALE: VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

presenta istanza ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per l'estinzione delle violazioni ivi previste relative ai seguenti anni:

ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
19	.000	19	.000	19	.000
numero di annualità			**IMPORTO TOTALE**		.000

Dichiara che tale somma viene versata:

(A) ☐ in unica soluzione;

ESTREMI DEL VERSAMENTO	IMPORTO	DATA (GIORNO MESE ANNO)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA
	000			

oppure, essendo l'importo complessivo superiore a tre milioni di lire

(B) ☐ in quattro rate costanti con applicazione degli interessi nella misura del dieci per cento annuo.

La presente copia, debitamente protocollata vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione	SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO — ESTREMI DI PROTOCOLLO

per il Contribuente

ISTANZA PER LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI INDICATE NELL'ART. 19 bis D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modello deve essere utilizzato dai contribuenti che intendono avvalersi della sanatoria per le violazioni previste dall'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 commesse fino al 31 dicembre 1994.

Il presente modello è predisposto in quattro copie:
- per l'ufficio IVA;
- per l'ufficio Imposte Dirette;
- per il Servizio Meccanografico;
- ad uso del contribuente.

Le prime due copie, una per l'ufficio IVA e l'altra per l'ufficio delle Imposte, debitamente sottoscritte, unitamente alla copia per il Servizio Meccanografico, devono essere presentate o spedite per raccomandata senza ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 30 giugno 1995 all'ufficio IVA competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza (vedi Tabella 1).

La prova dell'avvenuta presentazione è costituita dalla ricevuta della raccomandata o, nel caso di presentazione all'ufficio IVA, dagli estremi di protocollazione apposti dall'ufficio stesso sulla copia del contribuente.

DATI ANAGRAFICI

Contribuente

In tale quadro devono essere riportati i dati identificativi del soggetto che intende avvalersi delle disposizioni sovramenzionate, sia nell'ipotesi che la dichiarazione venga presentata dal contribuente, sia nell'ipotesi che venga presentata per esso da terzi che ne abbiano titolo; in questo secondo caso deve essere compilato anche il quadro "Rappresentante".

Nel quadro devono essere indicati:
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A. Nell'ipotesi in cui il soggetto ne sia sprovvisto deve essere barrata la casella inserita nel riquadro della partita I.V.A. medesima. Se il contribuente, nel corso degli anni considerati, ha utilizzato più numeri di partita I.V.A., deve essere indicato quello di cui è attualmente in possesso o l'ultimo utilizzato in caso di cessazione dell'attività;
- il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune o lo Stato estero di nascita e la provincia, se il contribuente è una persona fisica;
- la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica nel caso si tratti di soggetto diverso da persona fisica. Nella casella relativa alla natura giuridica deve essere riportato il corrispondente numero della Tabella 2.

Rappresentante

Tale quadro deve essere compilato nel caso in cui la dichiarazione venga presentata per il contribuente da altro soggetto, compresi i rappresentanti legali o negoziali di società ed enti. In tale caso nel riquadro relativo al codice di carica deve essere indicato uno dei corrispondenti numeri della Tabella 3. In caso di violazioni commesse da società incorporate o fuse, la società incorporante o risultante dalla fusione deve indicare i dati della incorporata nel quadro "contribuente" ed i propri dati nel quadro "rappresentante". In tale ipotesi, nel modello di attestazione di pagamento all'ufficio I.V.A., i dati identificativi devono riferirsi alla società incorporante o risultante dalla fusione mentre la partita I.V.A. ed il codice fiscale, devono riferirsi alla società incorporata o fusa.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DA VERSARE

In corrispondenza di ogni annualità che si intende definire deve essere indicato l'anno e l'importo dovuto ai sensi del comma 5 dell'art. 19 bis e cioe:

a) di lire 1.000 000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

b) di lire 1 500.000 per le società commerciali di persone;

c) di lire 2.500 000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a lire 5 miliardi;

d) di lire 5 000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

La somma deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del **mese successivo** a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del **sesto, nono** e **dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza.**

La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella **misura del 10 per cento annuo.**

Deve essere barrata la casella A o B a seconda della modalità di pagamento prescelta.

Ai fini della determinazione dell'importo da versare per ciascun periodo d'imposta, il soggetto dovrà individuare la propria classe di appartenenza sulla base della situazione esistente al 31 dicembre dell'anno.

Esempio:
Importo dovuto L 5.000 000
(istanza presentata il 22 giugno 1995)
1ª rata (31-7-1995) L 1.250 000 +
[(0,10 × 1 250 000) × 1/12] = 1.260 000
2ª rata (2-1-1996) L 1.250 000 +
[(0,10 × 1 250 000) × 6/12] = 1 312.000
3ª rata (1-4-1996) L 1 250 000 +
[(0,10 × 1 250 000) × 9/12] = 1 344 000
4ª rata (1-7-1996) L 1 250 000 +
(0,10 × 1 250 000) = 1 375 000

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti delle somme dovute per la sanatoria devono essere eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n 751, utilizzando le deleghe approvate con l'apposito decreto ministeriale.

SANZIONI

In caso di mancato o insufficiente versamento degli importi dovuti per la definizione, si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

95A3029

DECRETO 30 marzo 1995.

Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti per ciascuna dichiarazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facoltà di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 10, comma 5-*quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei sostituti d'imposta le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78;

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991 in base al quale ai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/94 e le relative specifiche tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1994, recante termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste contenenti il mod. 730-1;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78;

Visto l'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai sensi del quale fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della citata legge n. 413 del 1991 i compensi di cui al comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, in base al quale per il pagamento del compenso previsto dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'assistenza prestata nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura; non possono essere corrisposti anteriormente all'elaborazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

3. Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle finanze sui dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1994 citato in premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993 è tuttavia consentita l'erogazione in via provvisoria, a favore di ciascun centro di assistenza, di una parte del compenso spettante, pari al 70 per cento del compenso stesso.

Art. 2.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto,

gli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, redatti secondo il fac-simile, di cui all'allegato *A*); entro lo stesso termine i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1994, citato in premessa, hanno ricevuto da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 degli assistiti e le relative buste contenenti il mod. 730-1 nonché l'elenco contenente il codice fiscale e il cognome e il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi, trasmettono d'ufficio al Centro informativo del dipartimento delle entrate, nello stesso termine di cui al comma 1, i dati indicati nelle bolle di consegna di cui al citato decreto del 30 giugno 1994.

3. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate predispone, nei successivi quindici giorni, un elenco riassuntivo dei dati di cui al precedente comma, redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*), integrato con il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio e lo trasmette alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione. Nei casi di discordanza dei dati esposti nelle bolle di consegna, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

4. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, effettuato il riscontro degli elenchi riassuntivi predisposti dal Centro informativo del dipartimento delle entrate con quelli presentati dai centri autorizzati di assistenza fiscale ai sensi del comma 1, invia alla Direzione centrale per la riscossione, una lista riepilogativa contenente, per ogni centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va corrisposto il compenso da liquidarsi nella misura indicata all'art. 1, comma 3, del presente decreto. Nei casi di discordanza dei dati esposti negli elenchi riassuntivi indicati al comma 1 con quelli di cui al comma 3, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

5. La Direzione centrale per la riscossione emette gli ordinativi diretti di pagamento dell'ammontare da corrispondere nella misura di cui all'art. 1, comma 3, a carico dello stanziamento del capitolo 3479 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate bancarie dovranno essere comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta Direzione centrale per la riscossione.

Art. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi ovvero, nei casi di supporti non conformi alle specifiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1993 citato in premessa, entro otto mesi dalla fornitura dei supporti conformi. Nei casi di discordanza dei dati risultanti dalla elaborazione dei supporti magnetici con quelli contenuti nelle bolle di consegna, con il numero delle buste e con gli elenchi nominativi, i centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette comunicano al centro di assistenza fiscale interessato gli scostamenti riscontrati, al fine di determinare l'esatto numero dellе dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso.

2. Al termine della elaborazione, il Centro informativo del dipartimento delle entrate predispone, distintamente per ogni centro di assistenza fiscale, un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici per le quali va corrisposto il compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991.

3. La Direzione per l'accertamento e la programmazione, sulla base delle attestazioni del Centro informativo, determina, per ogni singolo centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Se il compenso così determinato è di importo inferiore al compenso liquidato in via provvisoria, il centro autorizzato di assistenza fiscale è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

4. La Direzione centrale per la riscossione dopo la ricezione delle liste riepilogative per la liquidazione dei compensi di cui al comma 3, predisposte dalla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, provvede ad effettuare il pagamento dell'importo residuo con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 contenuti nei supporti magnetici forniti dai centri autorizzati di assistenza fiscale con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri autorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1995
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 1

ALLEGATO *A*

ELENCO RIASSUNTIVO DEI DATI PRESENTI SULLE BOLLE DI CONSEGNA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/94

PAG :

C A.A.F.: N DI ISCRIZIONE ALL'ALBO CODICE FISCALE:

DOMICILIO FISCALE: (COMUNE, PROVINCIA, INDIRIZZO, C A P.)

EVENTUALI STRUTTURE DECENTRATE (COMUNE, PROVINCIA, INDIRIZZO, C.A P)	PROGRESSIVO FORNITURA	NUMERO SUPPORTI	N ELENCHI NOMINATIVI	NUMERO DICHIARAZIONI	N PACCHI BUSTE	NUMERO BUSTE	DATA DI CONSEGNA	C A.A F CONVENZIONATO
TOTALI								

LE DICHIARAZIONI SOPRAINDICATE SONO STATE RACCOLTE DIRETTAMENTE DAL C A A F E PER ESSE SONO STATE SVOLTE LE OPERAZIONI DI CUI AL COMMA 21 DELL'ART 78 DELLA LEGGE 30/12/1991, N 413

IL DIRETTORE TECNICO DEL C A A F

95A3001

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1995.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 24 gennaio 1994, emessi per 744.285.000 ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 593079 in data 19 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1995, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo lordo dell'8,50% con godimento 24 gennaio 1995, fino all'importo massimo di 750 milioni di ECU, collocati per 744.285.000 ECU;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 19 gennaio 1995, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 24 gennaio 1995, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1995/2000» «EMISSIONE 24 GENNAIO 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1995/2000» «EMISSIONE 24 GENNAIO 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 19 gennaio 1995, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a L. 1.994,95 con riferimento alla data del 20 gennaio 1995.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,50% 1995/2000» «EMISSIONE 24 GENNAIO 1995».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole,

nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2999

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 maggio 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 ottobre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «San Vito di Luzzi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento alla composizione ampelografica del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» bianco, nella parte in cui prevede l'utilizzazione del vitigno «Trebbiano Toscano»;

Considerato che il predetto vitigno non risulta essere autorizzato né raccomandato per la provincia di Cosenza, pur essendo oggetto di sperimentazione regionale al fine di ottenerne l'iscrizione tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;

Considerata la necessità di procedere alla modifica della composizione ampelografica del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» bianco;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione predetto formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1995;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica, in conformità della proposta formulata dal citato Comitato, della composizione ampelografica del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» bianco, mediante la soppressione dell'indicazione del vitigno «Trebbiano Toscano» e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 40%, della possibilità che alla predetta composizione ampelografica possano concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

L'art. 2 del disciplinare di produzione limitatamente alla parte riguardante il vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» bianco, approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 è sostituito dal testo di seguito riportato:

«Art. 2. — *(Omissis).*

"San Vito di Luzzi" bianco:

Malvasia bianca, dal 40 al 60%;
Greco bianco, dal 20 al 30%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 40%.

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A2992

DECRETO 12 maggio 1995.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Scavigna».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 17 ottobre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Scavigna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione sopra citato, con riferimento alla composizione ampelografica del vino a denominazione di origine controllata «Scavigna» rosso e rosato, nella parte in cui prevede l'utilizzazione del vitigno «Aglianico»;

Considerato che il predetto vitigno non risulta essere autorizzato né raccomandato per la provincia di Catanzaro, pur essendo oggetto di sperimentazione regionale al fine di ottenerne l'iscrizione tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;

Considerata la necessità di procedere alla modifica della composizione ampelografica dei vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» rosso e rosato;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata istanza e la proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare predetto formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1995;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica, in conformità della proposta formulata dal citato Comitato, della composizione ampelografica dei vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» rosso e rosato, mediante la soppressione dell'indicazione del vitigno «Aglianico» e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 60% per il vitigno «Gaglioppo» e fino a un massimo del 40%, per il vitigno «Nerello Cappuccio», lasciando inalterata la possibilità che a detta composizione ampelografica possano concorrere, fino ad un massimo del 40%, i vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

L'art. 2 del disciplinare di produzione limitatamente alla parte riguardante i vini a denominazione di origine controllata «Scavigna» rosso e rosato, approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 è sostituito dal testo di seguito riportato:

«Art. 2. — *(Omissis).*

"Scavigna" rosso e rosato:

Gaglioppo, fino al 60%;
Nerello Cappuccio, fino al 40%.

Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%.

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1995

Il dirigente: ADINOLFI

95A2993

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

ORDINANZA 29 maggio 1995.

Misure idonee ad assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico 1994-1995 nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione nel rispetto delle date fissate dal relativo calendario scolastico. (Ordinanza n. 1/1995).

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 e 15;

Visto il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, concernente la disciplina pattizia sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto «scuola», in ordine al quale sono state sentite le organizzazioni degli utenti in data 31 luglio 1991;

Vista la deliberazione del 30 luglio 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la quale, «per rimuovere un persistente contrasto in ordine alla inammissibilità di azioni di sciopero in costanza di scrutini finali ed esami» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dell'indicato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, nel riservarsi il giudizio complessivo sul citato protocollo d'intesa dopo aver acquisito il parere delle organizzazioni degli utenti, ha assunto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della predetta legge 12 giugno 1990, n. 146, il «lodo» con il quale ha giudicato «che quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 2 del protocollo del 25 luglio 1991 aderisca alla lettera ed alla *ratio* della legge n. 146/1990 e dunque debba essere mantenuto fermo.», motivando che:

«*a)* lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami è legislativamente individuato come oggetto d'una prestazione indispensabile per garantire la realizzazione dell'interesse costituzionalmente protetto dell'utenza del servizio scolastico (art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990)»;

«*b)* il testo legislativo non permette di isolare, all'interno dell'insieme delle modalità di svolgimento predeterminate dalle competenti autorità scolastiche, quelle modificabili unilateralmente per esercizio del diritto di sciopero»;

Vista la deliberazione del 10 ottobre 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con la quale, a scioglimento della riserva in precedenza indicata, ha valutato «idoneo» nella sua interezza il citato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, motivando che tale protocollo «realizza il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero col godimento del diritto all'istruzione costituzionalmente tutelato, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 13 della legge n. 146/1990»;

Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 28285 del 15 febbraio 1994 con la quale vengono determinati per l'anno scolastico 1994-1995 per tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale «il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami»;

Vista la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 4527 del 26 aprile 1995 con la quale, rispetto al calendario dell'anno scolastico 1994-95 definito con la citata ordinanza del 15 febbraio 1994, è stato precisato che, in relazione alle consultazioni referendarie dell'11 giugno 1995, «fermo restando il termine delle lezioni fissato alla data del 7 giugno, nelle scuole sedi di seggio sarà possibile anticipare le operazioni di scrutinio finale all'ultima settimana di lezioni, così da consentire la pubblicazione dei risultati entro il 9 giugno», e che potranno essere apportati «opportuni adattamenti ... anche al calendario degli scrutini e degli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte nelle classi terminali degli istituti professionali e d'arte, sede di seggio»;

Visto il telefax n. 015/95 del 16 maggio 1995 del Sindacato europeo indipendente operatori scuola (SEIOS), con il quale è stata comunicata la proclamazione di scioperi nazionali per il personale del comparto scuola diretti in particolare al «blocco degli scrutini e degli esami di tutte le scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il telefax del 17 maggio 1995, con il quale l'Associazione nazionale tecnici della scuola (ANTES) ha comunicato la proclamazione dello sciopero nazionale per l'intera giornata del 3 giugno 1995 per il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario delle scuole statali di ogni ordine e grado del comparto «scuola»;

Visto il telefax del 21 maggio 1995, con il quale l'associazione COBAS - Comitati di base della scuola ha comunicato la proclamazione di uno sciopero nazionale, per il personale insegnante del comparto scuola, diretto al «blocco degli scrutini nelle scuole di ogni ordine e grado nel periodo 1-6 giugno 1995»;

Visto il telegramma del 24 maggio 1995, con il quale l'organizzazione Unione sindacale italiana ha rinviato al 17 giugno 1995 lo sciopero già programmato per il 27 maggio 1995 per il personale di tutte le amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva (e quindi anche per il comparto «scuola»);

Visto il telefax del 27 maggio 1995, con il quale la predetta associazione COBAS - Comitati di base della scuola, a modifica del precedente telefax del 21 maggio 1995, di cui sopra, ha precisato: «... che il blocco degli scrutini indetto dalla scrivente associazione coinvolgerà anche le giornate del 7, 8, 9 e 10 giugno 1995»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, cons. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... della legge 12 giugno 1990, n. 146» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano le aree ... della funzione pubblica ...»;

Vista la nota n. 5902 del 24 maggio 1995, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto riguardanti l'astensione dall'effettuazioni delle operazioni di scrutini finali e di esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione,

«non consente di effettuare nelle classi interessate gli scrutini» né di completare gli stessi «in tempo utile per gli esami di licenza media e per quelli di maturità», con la conseguenza di determinare «ritardi nella ultimazione delle operazioni di valutazione, con ripercussioni sul normale inizio e conclusione degli esami finali»;

Considerato che l'obbligo per l'esplicazione delle predette attività riguardanti il regolare svolgimento delle operazioni degli scrutini finali e degli esami finali discende, in caso di sciopero, direttamente dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in quanto tali attività sono ritenute prestazioni indispensabili da erogare al fine di assicurare l'adeguato livello di funzionamento del servizio pubblico essenziale «istruzione pubblica» per garantire nel suo contenuto essenziale, il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione; previsione contenuta peraltro in analoghi termini anche nell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e nell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del richiamato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991;

Considerato che le agitazioni in atto nel comparto «scuola» e le relative modalità e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera *d)*, in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate nel calendario scolastico con le richiamate ordinanza e circolare del Ministro della pubblica istruzione, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali e degli esami finali;

Viste le deliberazioni del 28 febbraio 1991 e del 5 giugno 1991 della commissione di garanzia ex art. 12 della legge n. 146/1990, con le quali, rispettivamente, è stato precisato che gli scioperi interessanti le attività di non insegnamento sono soggetti alla disciplina recata dalla suddetta legge n. 146/1990 ed è stato ribadito quanto contenuto nella disposizione dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990 «che non ammette differimenti nello svolgimento degli scrutini finali e degli esami»;

Viste le deliberazioni del 28 maggio 1992 della citata commissione di garanzia, con le quali sono state valutate negativamente le azioni di sciopero riguardanti il blocco degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1991-1992, motivando che tali azioni sono in contrasto con la vigente normativa in materia:

a) «in quanto» contrastano «col disposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/90, il quale esclude — come il richiamato protocollo d'intesa esplicitamente conferma — la differibilità dello svolgimento delle operazioni inerenti agli scrutini finali»;

b) in quanto «in base all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 146/1990, il protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 valutato idoneo dalla commissione in data 10 ottobre 1991 prevede che le attività relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione per gli esami, devono essere garantite nella loro interezza nei termini e con le modalità previste dal calendario scolastico»;

Vista la deliberazione del 27 maggio 1993 della più volte citata commissione di garanzia, con la quale sono state valutate negativamente le azioni sindacali promosse tendenti al blocco degli scrutini finali e degli esami finali relativi all'anno scolastico 1992-1993, motivando che «l'iniziativa conflittuale descritta costituisce violazione del precetto legale e convenzionale dell'indifferibilità delle operazioni terminali dei cicli di istruzione»;

Vista la sentenza della suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale — in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attività conclusive dell'anno scolastico 1982-1983 — è stato sancito che:

«non costituisce attività antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della pubblica amministrazione di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio»;

«né può sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la pubblica amministrazione non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilità dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)»;

Viste le deliberazioni della commissione di garanzia del 25 maggio 1995 con le quali, in relazione alle proclamazioni di sciopero in argomento, la predetta commissione, nel premettere che le indicate proclamazioni di sciopero sarebbero suscettibili di valutazione negativa, ha invitato le diverse organizzazioni «a revocare immediatamente la proclamazione» ovvero «a comunicare a docenti e non docenti che... il personale "eventualmente impegnato" per le stesse giornate in operazioni di scrutinio finale è tenuto a non partecipare allo sciopero»;

Atteso che, nonostante che alle citate organizzazioni S.E.I.O.S., A.N.T.E.S., COBAS e U.S.I., promotrici delle azioni di sciopero in precedenza riportate sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della

legge n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non sono cessate le agitazioni e, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetto;

Attesa, altresì, l'urgenza di provvedere, che — in relazione al citato termine di pubblicazione degli scrutini finali ed alla data di inizio delle prove degli esami finali in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale — impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con le organizzazioni che hanno promosso le azioni di sciopero in precedenza riportate;

Considerata la necessità di assicurare la salvaguardia dell'interesse al regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1994-1995, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, così sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero;

Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalità indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico, ovvero, nel caso di scrutini di ammissione agli esami, il regolare svolgimento degli esami stessi;

Considerato, infine, che le attività inerenti a tutti gli scrutini finali ed esami finali — ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, e dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del menzionato protocollo d'intesa del 25 luglio 1991 — rientrano negli obblighi di servizio come individuati nell'art. 14, comma 2, e nell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e che le stesse consuete attività, per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, anche del necessario personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Ordina:

Art. 1.

Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione

1. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1994-1995, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Art. 2.

Adempimenti dei responsabili degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto

1. I capi di istituto — o i loro delegati, o, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, un ispettore tecnico, un capo di istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi li sostituisce, in base alle disposizioni vigenti, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — provvedono, alle date previste, alla convocazione dei consigli di classe invitando formalmente i docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Qualora le operazioni di scrutini finali e quelle riguardanti gli esami finali non possano essere iniziate, effettuate o completate alle date previste dal citato calendario scolastico, a causa dell'astensione dei docenti dalle relative attività, ovvero per comportamenti non rientranti nella consueta esplicazione delle attività medesime, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla sostituzione dei docenti che, comunque, non partecipano alle operazioni predette, ovvero che, non prestando la consueta attività, ne impediscono l'inizio e la conclusione alle date previste dal richiamato calendario scolastico. In tale ultima ipotesi alla sostituzione dei docenti inadempienti si provvede in tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini finali alle date fissate ed il regolare inizio e conclusione degli esami finali, in tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.

3. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — in relazione alle esigenze di natura amministrativa, tecnica ed ausiliaria collegate direttamente o immediatamente strumentali alle consuete attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, assicurano che siano effettuate le predette prestazioni da parte del relativo necessario personale.

4. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso in cui il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere nei confronti dell'indicato personale alla contestazione della violazione delle citate disposizioni, immediatamente, ove possibile, ovvero a mezzo di notificazione, redigendone, in entrambi i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. A conclusione delle programmate azioni di sciopero i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del presente articolo — comunicano ai competenti provveditori agli studi e questi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — al Ministro della pubblica istruzione i nominativi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario che non abbia svolto le prestazioni richieste, ovvero abbia assunto comportamenti non rientranti nel consueto svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Unitamente ai predetti nominativi sono trasmessi altresì i processi verbali relativi alle contestazioni indicate nel comma 4 del presente articolo.

6. I provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — sono tenuti agli stessi adempimenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del medesimo presente articolo.

Art. 3.

Obblighi del personale scolastico

1. I capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 — sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attività per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1994-1995, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

2. I docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, sono tenuti alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali, attività che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attività, che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non può esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attività che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini finali e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami finali.

3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attività necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali e degli esami finali.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, unitamente alle contestazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 2.

2. Il personale che non adempie alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione di dette sanzioni è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di inosservanza da parte del personale scolastico delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, i provveditori agli studi — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — ed i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 —, ferme restando le sanzioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo, danno, comunque, avvio, nelle forme di rito e nell'ambito delle rispettive competenze, al procedimento disciplinare a carico del citato personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 5.

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, la presente ordinanza è comunicata:

a) al Ministro della pubblica istruzione, che provvede immediatamente a trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai responsabili degli uffici scolastici provinciali, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento — a loro volta, ne curano l'inoltro a tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione dipendenti per l'affissione ai rispettivi albi, a cura dei capi di istituto — o di chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;

b) al Sindacato europeo indipendente operatori scuola (S.E.I.O.S.), nella persona del legale rappresentante;

c) all'Associazione COBAS - Comitati di base della scuola, nella persona del legale rappresentante;

d) all'Associazione nazionale tecnici della scuola (A.N.T.E.S.), nella persona del legale rappresentante;

e) all'organizzazione Unione sindacale italiana (USI), nella persona del legale rappresentante;

f) all'Ente RAI-TV, nella persona del legale rappresentante affinché provveda ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, a dare notizia del contenuto della presente ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.

2. La Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri cureranno la comunicazione della presente ordinanza mediante consegna di copia conforme di essa ai destinatari indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

Efficacia temporale

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto immediatamente, a decorrere dalla data della sua emanazione, e fino alla conclusione, in ciascuna scuola ed istituto scolastico di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale, delle operazioni di tutti gli scrutini finali e degli esami finali per l'anno scolastico 1994-1995. Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto — o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza — daranno comunicazione ai competenti provveditori agli studi, i quali — o chi li sostituisce in caso di loro mancanza, assenza o impedimento —, a loro volta, daranno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Norme finali

1. Della presente ordinanza viene data comunicazione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A3054

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valgoglio dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada forestale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/65089).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 dicembre 1994 prot. n. 60334, dal comune di Valgoglio per la realizzazione di strada forestale su area ubicata nel comune di Valgoglio (Bergamo), mappale numeri 53, 55, 54, 56, 87, 395, foglio n. 21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della ridotta entità dell'opera;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dalle opere proposte, a verificare che queste non risultino in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 18 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti «in un migliore e più proficuo utilizzo delle zone boschive»;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valgoglio (Bergamo), mappali numeri 53, 55, 54, 56, 87, 395, foglio n. 21, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, limitatamente all'area interessata dall'intervento;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto da parte del consorzio Alpe Vamlera. (Deliberazione n. V/65090).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 31 gennaio 1995 prot. n. 4872, dal consorzio Alpe Vamlera per la realizzazione di un acquedotto su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali numeri 172, 155, 154, 138, 136, 112, 69, 113, 114, 115, 71, 72, 52, 54, 55, 73, 75, 59, 60, 1, 463, foglio n.13, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 18 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella realizzazione di un acquedotto;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali numeri 172, 155, 154, 138, 136, 112, 69, 113, 114, 115, 71, 72, 52, 54, 55, 73, 75, 59, 60, 1, 463, foglio n. 13, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato esistente in località Pianello da parte del sig. Pinoli Gianpiero ed altri. (Deliberazione n. V/65091).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 gennaio 1995 prot. n. 4625, dal sig. Pinoli Gianpiero ed altri per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato esistente in località Pianello su un'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali numeri 21, 18, 24, 73, foglio n. 73, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 18 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento di una testimonianza edilizia meritevole di recupero funzionale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali numeri 21, 18, 24, 73, foglio n. 73, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A3005

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1995, n. 203** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 agosto 1993, n. 273, 2 ottobre 1993, n. 394, 4 dicembre 1993, n. 495, 2 febbraio 1994, n. 80, 31 marzo 1994, n. 219, 31 maggio 1994, n. 329, 30 luglio 1994, n. 477, 30 settembre 1994, n. 562, 30 novembre 1994, n. 661, e 31 gennaio 1995, n. 29». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1° giugno 1994, n. 178 del 1° agosto 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994, n. 281 del 1° dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1° aprile 1995).

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche un altro articolo (art. 2) il cui testo è riportato in appendice.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo

1. *Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate «regioni», tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto e per quanto riguarda la materia dello spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.*

3. *Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse.*

4. *Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi, e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.*

5. *Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e del personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a nuove assunzioni di personale.*

6. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30 per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.*

7. *All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

8. *Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-*bis *del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 6.*

9. *Sino all'approvazione della legge istitutiva del Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di turismo non attrbuite alle regioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Art. 2.

Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport

1. *In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:*

a) *definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;*

b) *svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;*

c) *predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;*

d) *esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;*

e) *esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;*

f) *raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;*

g) *controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera* b);

h) *funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;*

i) *sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.*

2. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.*

3. *Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.*

4. *Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma.*

Art. 3.

Riordino degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo

1. *In attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificamente competente per le attività culturali e dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari, si procede a:*

a) *riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo;*

b) *riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.*

2. *I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:*

a) *le funzioni già proprie delle commissioni e degli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti delle associazioni di categoria ed esperti altamente qualificati. I membri dei predetti comitati non possono rimanere in carica più di tre anni e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla rispettiva categoria;*

b) *il riordino degli enti già vigilati si ispira alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il riordino degli enti stessi;*

c) *è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie di interventi finanziari pubblici.*

3. *Le funzioni amministrative in materia di revisione dei* film *e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; la revisione in lingua originale dei* film *in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del* film *in lingua tedesca e in lingua francese.*

4. *La trasmissione televisiva di opere a soggetto e* film *prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7.*

5. *I produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e* film *prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.*

6. *Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.*

7. *Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle famiglie, anche in tema di programmazione televisiva, all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni più rappresentative, nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per ogni membro effettivo è nominato un supplente». Fino all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge*

n. 161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 161 del 1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962, le parole: «di voti» sono sostituite dalle seguenti: «dei componenti». A tutela degli animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui alla citata legge n. 161 del 1962 sono integrate, per il solo esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni più rappresentative per la protezione degli animali; per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

8. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti commissioni parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*

a) *razionalizzazione e definizione dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai flussi turistici prevedibili dai vari paesi e secondo criteri di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con contratto a tempo determinato, personale con adeguate conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un preventivo di spesa approvato dal consiglio di amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti privati, per la realizzazione di progetti di promozione turistica;*

b) *riorganizzazione dell'assetto organizzativo e del personale con criteri di efficienza e di funzionalità, disponendo il trasferimento del personale in esubero con le modalità previste dall'articolo 5;*

c) *attribuzione di funzioni specifiche per lo sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di progetti integrati interregionali di promozione turistica;*

d) *previsione della possibilità di costituzione o di partecipazione a società miste per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine dell'Italia all'estero.*

9. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.*

10. *Entro il medesimo termine e con le medesime modalità, si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un supplente.*

11. *I membri effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro mandato.*

12. *Gli articoli 9, 12, commi 1 e 2, e 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, sono esercitate dal consiglio di amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.*

13. *Fino alla costituzione del collegio dei revisori di cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.*

Art. 4.

Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1994, il Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera* d), *della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.*

2. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione.*

Art. 5.

Trasferimento di personale e risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. *Il personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in servizio alla data del 1° luglio 1994 presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma saranno determinate secondo le procedure prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale trasferito che risultasse eventualmente in esubero si applicano le procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.*

2. *I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

3. *Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

4. *Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993.*

Art. 6.

Successione nei rapporti del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma transitoria

1. *Le regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri subentrano nei termini e secondo i settori di competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti, obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.*

2. *Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte che non sia già di loro competenza, di funzioni amministrative di promozione, di sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.*

3. *Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.*

4. *Gli oneri derivanti dal presente decreto restano contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per gli anni 1993 e seguenti.*

Art. 7.

Adeguamento della legislazione in materia alberghiera

1. *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera* d), *della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri di adeguamento alle disposizioni vigenti nei paesi che fanno parte dell'Unione europea delle seguenti normative:*

a) *la disciplina recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni; nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;*

b) *la disciplina recata dagli articoli 7 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di classificazione alberghiera;*

c) *la disciplina recata dall'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, in materia di vincolo di destinazione.*

2. *Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti».

3. *Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni».

4. *Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

Art. 8.

Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere

1. Le persone che esplicano l'attività di affittacamere di cui al nono comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Art. 9.

Agevolazioni per le attività dello spettacolo

1. *L'agevolazione prevista dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.*

2. *Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995.*

3. *Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.*

4. *Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.*

Art. 10.

Disposizioni particolari

1. *Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:*

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), *sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».*

2. *All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Per "film *lungometraggio di produzione nazionale" si intende il* film *di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con* troupe *italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere* a), b) *e* c), *due delle componenti di cui alle lettere* d), e) *ed* f), *tre delle componenti di cui alle lettere* g), h), i), l) *e* m), *e due delle componenti di cui alle lettere* o), p) *e* q), *del medesimo comma».*

3. *Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, le parole: «a decorrere dal 1° febbraio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1997».*

4. *Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere concesse anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una convenzione approvata dal consiglio di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione, totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto di lavoro da dipendente ad autonomo.*

5. *Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, per documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, previa dimostrazione della copertura in bilancio della relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni, nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono stipulare nei limiti delle disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì, nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare contratti di prestazione professionale sulla base delle modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi, ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro.*

6. *La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 313, al fine della concessione di contributi in conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per il calcolo degli interessi passivi del triennio 1991-1993 fino al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, per le operazioni comunque intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a.*

7. *All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*«3-*bis. *In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i* film *per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i* film *per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994».*

8. *All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo le parole: «una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata» sono inserite le seguenti: «nell'esercizio finanziario 1995-1996».*

9. *All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo».*

10. *Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *le parole: «In alternativa al mutuo sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso fondo», sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto*

1971, n. 819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, può essere concesso sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, relativamente alla produzione e sui richiamati fondi di intervento — con esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n. 819 del 1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche — e di sostegno, rispettivamente per le industrie tecniche e le sale cinematografiche,»;

b) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a quello in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo».*

11. *Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata.*

12. *All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

*«6-*bis. *La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, è rappresentata dal* film *al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i soli proventi del* film *e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo».*

13. *All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: «per lo stesso numero di sale» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico».*

14. *Gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, riguardano anche la realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del comma 8 del citato articolo 1.*

15. *Per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Entro il 30 aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la trasmette alle Camere, una relazione che dia conto dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.*

16. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 11.

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

1. *Al comma 2 dell'articolo 17-*ter *del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato».*

2. *Il comma 3 dell'articolo 17-*ter *del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, è sostituito dal seguente:*

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione».

Art. 12.

Promozione del turismo giovanile

1. *L'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito, sono ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.*

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge di conversione:

«Art. 2. — 1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu decreti legislativi diretti a:

a) trasferire competenze e funzioni alle regioni, fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento;

c) trasferire alle regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale connessi alle competenze trasferite.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni nazionali e internazionali;

b) omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle regioni;

c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro assegnate ed abbiano individuato idonee risorse finanziarie;

d) il trasferimento del personale avrà luogo secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

e) previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzie delle amministrazioni regionali;

f) attribuzione alle province, ai comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere esclusivamente locale;

g) previsione di una verifica triennale ed eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera *a);*

h) previsione che, in sede di prima ripartizione dei fondi alle regioni di cui alla lettera *c),* il trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

95A3036

Testo del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 30 maggio 1995, n. 204** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 19), **recante: «Interventi urgenti in materia di trasporti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidene della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della lege 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994, n. 126 del 1° giugno 1994, n. 178 del 1° agosto 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994, n. 281 del 1° dicembre 1994, n. 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1° aprile 1995).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1995 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali, in qualità di enti concedenti, definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97. L'autorizzazione ad assumere mutui

di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993, entro tre mesi dall'avvenuta erogazione da parte dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 5. Le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento.

4. Alle regioni Lazio e Campania è altresì corrisposto un contributo decennale complessivo rispettivamente di lire 48 miliardi e di lire 22 miliardi annue per la copertura dei relativi disavanzi di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

5. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Per le aziende non dotate per legge di organo di controllo interno, uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dalle regioni esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati.

6. Ai fini della erogazione del contributo di cui al comma 2, le regioni trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni trasmettono la certificazione entro tre mesi dall'emanazione del suddetto decreto. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti.

7. In attesa della trasmissione della certificazione di cui al comma 6, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, eroga alle regioni un acconto del contributo di cui al comma 2, per l'ammontare complessivo di lire 330 miliardi, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1993, salvo conguaglio.

8. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale, in qualità di enti concedenti, secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 gli enti proprietari non abbiano provveduto alla copertura dei disavanzi risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

9. Per le aziende di trasporto pubblico locale che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento, le regioni dispongono, per gli anni 1996 e 1997, il recupero dei contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo, nei limiti di un decimo per ciascun anno.

10. Qualora al 31 dicembre 1997 sia definitivamente accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio nella misura prevista al comma 9, le regioni dispongono il recupero di tutti i contributi di cui al comma 2 già anticipati con le operazioni di mutuo ed il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 2 viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.

11. A garanzia del recupero delle somme di cui ai commi 9 e 10, le regioni possono rivalersi sulle aziende.

12. Ai fini del presente decreto non sono da considerare inclusi nei costi i maggiori oneri gravanti sulle aziende operanti nelle regioni Abruzzo e Molise in ragione dell'esclusione operata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

13. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 9 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto anzidetto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del livello del 35 per cento.

14. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

15. Alle regioni a statuto speciale è corrisposto un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori. Il contributo è ripartito in proporzione alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private per il 1989. Ai fini dell'attribuzione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 150 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi delle aziende esercenti i servizi di cui al comma 1 non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi del trasporto. Le aziende devono comunque conseguire entro il 31 dicembre 1995 un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, rispetto a quello relativo al 1993, di almeno il 20 per cento della differenza percentuale mancante al raggiungimento del 35 per cento e comunque tale per cui il suddetto rapporto sia almeno pari al 15 per cento.

4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie che in tale caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse.

5. A decorrere dall'anno 1997 le aziende di cui al comma 2 devono conseguire un miglioramento annuale del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto di almeno due punti percentuali fino al raggiungimento del 35 per cento.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 2, 4 e 15, del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 810 miliardi, rispettivamente per lire 660 miliardi e per lire 150 miliardi, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1668 e 1669 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 90 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo 1669, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 5 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile 1995, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia prima dell'approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. Il piano, da sottoporre alla deliberazione del CIPE, deve essere approvato entro il 31 maggio 1995.

2. Il processo di privatizzazione di cui al comma 1 è attuato in conformità alle modalità e alle procedure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

3. Gli atti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in violazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono nulli.

4. Il piano di riordino di cui al comma 1 deve indicare i criteri da seguire ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennale di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

6. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

7. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

Art. 4.

Trasporti rapidi di massa

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:

a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

d) tre esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.

5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.

Art. 5.

Trasporti pubblici locali

1. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1993 e dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 450 miliardi per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario, da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali, nonché a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992. Una quota di tale disponibilità, pari a complessive lire 100 miliardi, è destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto per persone con ridotte capacità motorie.

2. È autorizzata, a carico del capitolo 7296 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, la spesa complessiva di lire 175 miliardi da utilizzare per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, fatte salve le eccedenze risultanti dalle erogazioni già effettuate in applicazione dei decreti-legge 5 ottobre 1993, n. 399, e 4 dicembre 1993, n. 498.

3. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze previste dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

Art. 6.

Interporti

1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi gli interporti, salvo quelli già previsti e disciplinati dalla convenzione di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 240 del 1990, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni. Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7.

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: «gli interporti di primo e di secondo livello» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti».

4. L'articolo 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

5. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1993;

b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al contributo previsto dalla presente legge, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo una spesa per investimenti complessiva per la quale il contributo previsto dalla presente legge non superi il sessanta per cento dell'importo;

e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in materia.

2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal preventivo di spesa, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonché *dallo studio* di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, e da uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto».

6. L'articolo 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Nella convenzione di cui all'articolo 4 devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'articolo 6;

d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i principi di economicità della gestione.

2. Alla convenzione *devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuate secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto».*

7. *All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «concessionari di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 4».*

8. All'articolo 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4».

9. L'articolo 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

10. All'articolo 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole: «o concessionarie».

Art. 7.

Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici.

1. A decorrere dal 1° agosto 1994 e fino *alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566,* le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'Aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica, spaziale o sportiva anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari o i sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati. *La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella* Gazzetta Ufficiale.

Art. 7-*bis.*

Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo

1. *Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza.*

Art. 8.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.

Art. 9.

Disposizioni particolari in materia di certificati di abilitazione professionale

1. Il termine del 1° luglio 1994 di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera *d),* del

decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del certificato del tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza senza sostenere il relativo esame, è prorogato al 30 giugno 1995.

Art. 10.

Gestione governativa delle ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 11.

Modificazione di norme discriminatrici nei confronti di titolari di patente di guida italiana

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria *B* non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «alla guida» sono inserite le seguenti: «e alla velocità» ed è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5 dopo le parole: «limiti di guida» sono inserite le seguenti: «e di velocità».

2. All'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «degli autoveicoli e»;

c) è soppresso il comma 3.

3. Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo.

4. I possessori di ciclomotori già in circolazione debbono dotarsi entro il 31 marzo 1995 del contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Art. 12.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 1574, 1583, 2557, 7212, 7294, 7304, 7501, 7502 e 7509 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994, non impegnate entro il 31 dicembre 1994 possono esserlo entro l'anno 1995.

Art. 13.

Ferrovie dello Stato S.p.a.

1. *Fino al 31 dicembre 1995* ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 5 della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

Art. 14.

Aggiornamento carte di circolazione

1. Il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle carte di circolazione degli autoveicoli che hanno l'obbligo dell'installazione del limitatore di velocità, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 30 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, del Consiglio del 10 febbraio 1992, relativa al montaggio ed all'impiego dei limitatori di velocità per alcune categorie di veicoli è prorogato fino al termine di scadenza della revisione per l'anno 1995 prevista per ciascun autoveicolo.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è stabilita la certificazione da esibire ai fini del controllo, con riferimento alla proroga del termine di cui al comma 1.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A3037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto».

Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché in materia previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto» non e stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1995.

95A3038

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifica di autorizzazioni già concesse)

Estratto del decreto n. 318 dell'8 maggio 1995

Trasferimento della rappresentanza legale in Italia per Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins S.A Lyon - France dall'Istituto Mérieux Italia S.p.a. alla Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins Italia S.r.l.

Specialità medicinali:

«LYMPHOGLOBULINE», n. A.I.C. 025148014;

«MULTITEST IMC», n. A.I.C. 026380040;

«ALBUMINA PLACENTARE 20%», numeri A.I C. 024758017, 024758029, 024758031, 024758043;

«ALBUMINA PLASMATICA», numeri A.I.C. 024758082, 024758094, 024758106;

«VENOGLOBULINA», numeri A.I.C. 025256049, 025256052; 025256064;

«IMOGAM 16», n. A.I.C. 027369014.

Titolare A.I.C.: Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins S.A. Lyon - France.

Rappresentante per l'Italia: Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins Italia S.r.l., con sede in Chignolo Po (Pavia) sulla s.s. 234 per Cremona, km 28,2, codice fiscale n 04608611002.

95A3026

Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i provvedimenti sotto specificati è stata trasferita la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano:

Estratto del decreto n. 245 del 30 marzo 1995

Specialità medicinali:

«ACT-HIB», n. di A.I.C. 028473015;

«ATTENUVAX», n. di A.I.C. 023167024;

«BIAVAX», n. di A.I.C. 026900011;

«IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIRABBICA MERIEUX », n. di A.I.C. 026339010;

«IMOGAM TETANO», numeri di A.I.C. 025617010, 025617034, 025617022, 025617046;

«IMOVAX BCG», n. di A.I.C. 026238028;

«IMOVAX TETANO», n. di A.I.C. 026171013;

«IMOVAX COLERA», n. di A.I.C. 027477013;

«IMOVAX DT», n. di A.I.C. 026947010;

«IMOVAX DTP», n. di A.I.C. 027899018;

«IMOVAX OREILLONS», n. di A.I.C. 026757017;

«IMOVAX RABBIA», n. di A.I.C. 026330011;

«MERUVAX II», n. di A.I.C. 022602027;

«MMVAX, N. di A.I.C. 026900011;

«MMRII», n. di A.I.C. 026265013;

«MONOTEST», n. di A.I.C. 026066011;

«MRVAX II», n. di A.I.C. 026249019;

«MUMPSVAX», n. di A.I.C. 023279019;

«MUTAGRIP», n. di A.I.C. 027278074;

«PNEUMO 23», n. di A.I.C. 027644018;

«RECOMBIVAX HB», numeri di A.I.C. 026710020, 026710018;

«ROUVAX», n. di A.I.C. 026526018;

«RUDI-ROUVAX», n. di A.I.C. 026771016;

«STAMARIL», n. di A.I.C. 026970018;

«TRIMOVAX», n. di A.I.C. 026918019;

«TUBERCOLINA PPD», n. di A.I.C. 027111018;

«VAXIGRIP», n. di A.I.C. 026032110.

Titolare A.I.C. Pasteur Mérieux MSD S.n.c. Lyon - France, rappresentata in Italia della società Pasteur Mérieux MSD S.p.a., codice fiscale 05991060582, con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56.

Oggetto del decreto: Trasferimento della titolarità delle A.I.C. a nome della società estera sopraindicata.

Conferimento della legale rappresentanza alla società Pasteur Mérieux MSD S.p.a., Roma - Italia, nuova denominazione sociale dell'Istituto Mérieux Italia S.p.a.

Estratto del decreto n. 320 dell'8 maggio 1995

Specialità medicinale «NALOREX» - titolare A.I.C. Boehringer Mannheim Italia S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Du Pont Pharma Italia S.r.l., piazza dell'Indipendenza, 25, Firenze, codice fiscale n. 04130651005 e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Eventuale nuova denominazione di specialità:

estremi confezioni già autorizzate e modifica numero di A.I.C.: vecchio numero di A.I.C. 025969015, confezione 10 compresse 50 mg; data decreto prima autorizzazione 30 luglio 1987; data ultimo decreto 7 marzo 1990; nuovo numero di A.I.C. 025969027 (base 10) 0SSJD3 (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto del decreto n. 321 dell'8 maggio 1995

Specialità medicinale «TIFOX» - titolare A.I.C. Select Pharma S.p.a.

È trasferita la titolarità dell'autorizzazione in commercio alla ditta Parekh Chemicals Italia S.p.a., via Giotto, 26, Milano, codice fiscale n. 07903270150, e alle confezioni già autorizzate sono apportate le seguenti modifiche.

Eventuale nuova denominazione di specialità.

Estremi confezioni già autorizzate e modifica numero di A.I.C.:

vecchio numero di A.I.C. 024701017; confezione im 1 fl 1 g + 1 f solv 2 ml; data decreto prima autorizzazione 24 ottobre 1983; data ultimo decreto 1° ottobre 1991; nuovo numero di A.I.C. 024701043 (base 10) 0RKU3M (base 32);

vecchio numero di A.I.C. 024701029; confezione iv 1 fl 1 g + 1 f solv 10 ml; data decreto prima autorizzazione 24 ottobre 1983; data ultimo decreto 1° ottobre 1991; nuovo numero di A.I.C. 024701056 (base 10) 0RKU40 (base 32).

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai vecchi numeri di A.I.C., non potranno più essere posti in commercio, improrogabilmente, a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A3027

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto del decreto n. 244/1995 del 29 marzo 1995

Specialità: «SANDOGLOBULINA».

Confezioni: 1 flacone da 12 g di liofilizzato a base di immunoglobulina umana nativa, immodificata, che contiene un ampio spettro di anticorpi con attività opsonizzante e neutralizzante contro batteri, virus e altri patogeni.

Concessionario: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., via C. Arconati, 1 - 20135 Milano.

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A. Basilea - Svizzera, codice fiscale n. 07195130153.

N. A.I.C.: 1 flacone da 12 g di liofilizzati, 025199047 (in base 10) 0S10G7 (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J06BA02 (Immunoglobuline).

95A3025

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 maggio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1644,27
ECU	2184,41
Marco tedesco	1185,06
Franco francese	336,08
Lira sterlina	2628,37
Fiorino olandese	1058,63
Franco belga	57,663
Peseta spagnola	13,642
Corona danese	303,37
Lira irlandese	2692,16
Dracma greca	7,306
Escudo portoghese	11,249
Dollaro canadese	1202,22
Yen giapponese	19,787
Franco svizzero	1435,79
Scellino austriaco	168,54
Corona norvegese	265,91
Corona svedese	226,05
Marco finlandese	385,17
Dollaro australiano	1181,41

95A3055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

«*Curriculum*» di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Si pubblica qui di seguito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il «*curriculum*» di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

GUIDA Antonio, nato a Nola (Napoli) il 25 novembre 1939.

Laureato in economia e commercio;

Vincitore di concorso per la carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro (1968) ed assegnato all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale;

Dal 1983 assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'incarico di vice capo servizio VII (enti pubblici e ricerca) presso il Dipartimento per la funzione pubblica;

Nominato dirigente generale nel ruolo del personale dirigente del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (5 febbraio 1991), con incarico di direttore generale del servizio VII (enti pubblici) presso il Dipartimento per la funzione pubblica;

Revisore ufficiale dei conti;

Membro del collegio sindacale dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

Ha ricoperto numerosi incarichi, tra i quali quello di:

Osservatore del Governo al primo e secondo accordo di lavoro del personale degli enti pubblici non economici e partecipante alla trattativa per l'accordo di lavoro 1985-1987 del personale degli enti pubblici non economici e del personale del comparto ricerca;

Membro di numerose commissioni (ex art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983; per il regolamento del personale degli ordini professionali; d'inchiesta per l'accertamento della spesa per il personale, relativa al 1981, del Servizio sanitario nazionale;

di studio per i problemi del personale del soppresso ufficio accertamento notifica sconti farmaceutici; per la riforma delle gestioni portuali presso il Ministero della marina mercantile; progetti finalizzati del C.N.R. presso l'ufficio per il coordinamento della ricerca scientifica; per il coordinamento normativo e funzionale dell'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 536/1984);

Revisore dei Conti, in rappresentanza del Ministero del tesoro e del Dipartimento per la funzione pubblica, presso istituzioni sanitarie e di istruzione;

Membro di commissioni esaminatrici presso enti pubblici e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Docente presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1972;

Componente comitato di redazione della rivista «Funzione pubblica» ed autore di articoli ivi pubblicati;

Componente del gruppo di lavoro per la proposizione di una nuova normativa per gli enti pubblici;

Componente comitato tecnico e scientifico del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA).

Vice commissario dell'Istituto nazionale per dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Commissario Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

95A3022

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 1° agosto 1994 la concessione della miniera per antimonio, mercurio e solfuri misti denominata «Poggio Bellino», sita nel territorio del comune di Manciano, provincia di Grosseto, è trasferita ed intestata alla società «Mineraria Campiano S.p.a.», con sede in Massa Marittima (Grosseto), corso Diaz n. 63.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1994 la concessione della miniera per anidride carbonica denominata «Pergine» della società Pergine S.p.a., con sede legale in Milano, via Capecelatro n. 69, Milano, sita in territorio del comune di Pergine Valdarno, provincia di Arezzo, è rinnovata per la durata di anni trenta a decorrere dal 18 giugno 1993.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bergamo del 13 febbraio 1995 è stata conferita, alla ditta Edilmineral di Comensoli Giuliano, con sede a Borno (Brescia), via Giardini 22, la concessione per sali magnesiaci da dolomite denominata «Dossi Cadino», sita in comune di Breno (Brescia), per la durata di anni dieci dalla data del decreto.

95A3020

Indicazione di un ulteriore elenco di norme tecniche valide ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza di impiego del gas combustibile.

Al fine di assicurare a tutti gli operatori industriali ed utenti una più ampia e tempestiva informazione, si elencano le tabelle UNI-CIG, approvate ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come norme di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (gruppo 17°):

1) UNI-CIG 9893 - Edizione dicembre 1991 - Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione - Prescrizioni di sicurezza;

2) UNI-CIG 9893/FA.1 - Edizione giugno 1994 - Caldaie ad acqua funzionanti a gas corredate di bruciatore atmosferico con ventilatore nel circuito di combustione - Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 1;

3) UNI-CIG 7138/FA.1 - Edizione maggio 1994 - Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico - Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 1;

4) UNI-CIG 7166/FA.1 - Edizione ottobre 1994 - Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas - Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 1;

5) UNI-CIG 7168/FA.1 - Edizione maggio 1994 - Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico - Prescrizioni di sicurezza - Foglio di aggiornamento n. 1;

6) CEI/UNI-CIG 70028 - Edizione dicembre 1994 - Rilevatori di gas naturale e rivelatori di GPL per uso domestico o similare.

95A3024

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 22 maggio 1995 la società «S.El.Data - Società cooperativa di revisione a r.l», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1995 la società «Organizzazione e revisione aziendale S.r.l. - Società di revisione», in forma abbreviata «O.R.A. S.r.l.», con sede legale in Vicenza, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1995 il decreto interministeriale 24 gennaio 1991, con il quale la società «Friulrevi - Società fiduciaria e di revisione del Friuli-Venezia Giulia - S.r.l.», con sede legale in Udine, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile, è modificato nella parte relativa alla limitazione all'esercizio della sola attività di organizzazione e revisione contabile di aziende e nella denominazione variata in «Friulrevi - Società di revisione del Friuli-Venezia Giulia - S.r.l.».

95A3021

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d'Amalfi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Costa d'Amalfi

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Costa d'Amalfi» può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Ravello, Furore, Tramonti, a condizione che i vini così designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini «Costa d'Amalfi», accompagnato o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche.

Bianco:

Falanghina (localmente detta «Bianca Zita») e Biancolella (localmente detta «Bianca Tenera») min. 60%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 40% e di Biancolella non inferiore al 20%;

Altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.

Rosso e rosato:

Piedirosso (localmente detto «Per 'e palummo) minimo 40%, Sciascinoso (localmente detto «Olivella») e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente, fino al 60%;

Altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi», nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l'intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini tutti in provincia di Salerno.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi», designato con la sottozona Furore, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini e Amalfi.

La zona di produzione del vino «Costa d'Amalfi», designato con la sottozona Ravello, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani.

La zona di produzione del vino «Costa d'Amalfi», designato con la sottozona Tramonti, comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori.

L'indicazione della sottozona non è obbligatoria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri sul livello del mare.

Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 1 600 viti per ettaro, con una produzione max per ceppo, in media non superiore a kg 7 per i tipi rosso e rosato e kg 8 per il tipo bianco.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Costa d'Amalfi» non deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso e rosato e q.li 120 per il tipo bianco. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini «Costa d'Amalfi», designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore non deve essere superiore a q.li 90 per il tipo rosso e rosato e a q.li 100 per il tipo bianco.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Campania con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, ed alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i tipi.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Costa d'Amalfi», designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono assicurare ai vini così designati un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10% per il tipo bianco e del 10,50% per il tipo rosso e rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento dei vini a DOC «Costa d'Amalfi», ivi compresi quelli designati col nome di una delle sottozone, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Costa d'Amalfi» non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla DOC, oltre tale limite tutta la produzione perde diritto alla DOC.

Art. 6.

I vini «Costa d'Amalfi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Costa d'Amalfi» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato e gradevole;

sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Costa d'Amalfi» rosso:

colore: rubino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Costa d'Amalfi» rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: intenso, fruttato;

sapore: secco, fresco, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

I vini «Costa d'Amalfi» designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono, all'atto dell'immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11,00% per il bianco e a 11,50% per il rosso e il rosato.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimo.

Art. 7.

Il vino «Costa d'Amalfi» rosso, designato con il nome delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui uno in botte, può portare in etichetta la specificazione «riserva».

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione «Costa d'Amalfi» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì, nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Costa d'Amalfi» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione dei vini l'indicazione delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore potrà figurare in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» e potrà precedere o seguire la denominazione stessa.

Per i vini «Costa d'Amalfi» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro; l'uso della denominazione di origine controllata non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a litri 0,250 e fino a 2 litri è consentito solo l'uso del tappo di sughero.

95A3023

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento della titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 12 aprile 1995).

Nell'estratto citato in epigrafe, concernente il decreto n. 240 del 23 marzo 1995 relativo alla specialità medicinale «ESKIM», a pag. 44 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce: «PRODUTTORE», dove è scritto: «... ferma restando la produzione presso lo stabilimento *MUNDIPHARMA PROTER S.p.A. sito in Opera (MI) via Lambro 36.»*, leggasi: «... ferma restando la produzione presso lo stabilimento *R.P. SCHERER S.p.A. sito in Aprilia (LT) via Nettunense km 20,100.»*.

95A2945

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300